

## DISCIPLINARE DI GARA

**concernente la procedura aperta per l'affidamento in concessione, della riqualificazione, valorizzazione e gestione economica del “Compendio sportivo A.M. di Paltana” – sito in Padova, via Decorati al Valor Civile, 10 – CIG [9027400E22].**

### **PREMESSA**

Difesa Servizi S.p.A. è una Società in *house* del Ministero della Difesa che, ai sensi dell'articolo 535 del D.Lgs. 66/2010, è costituita ai fini della gestione economica di beni, anche immateriali, e servizi derivanti dalle attività istituzionali della Difesa che non siano direttamente correlate alle attività operative delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri. La presente procedura, è avviata nelle more della conclusione dell'iter relativo alla stipula e registrazione della Convenzione tra l'Aeronautica Militare, utilizzataria del “Compendio sportivo A.M. di Paltana”, la Direzione dei lavori e del demanio e Difesa Servizi S.p.A., quest'ultima incaricata per la valorizzazione e gestione economica. A tal proposito, si specifica che la stipula del contratto con l'eventuale aggiudicatario è condizionata dalla preventiva sottoscrizione della predetta Convenzione.

### **1. OGGETTO DELLA GARA E DEFINIZIONI**

Difesa Servizi S.p.A., con determinazione n. 261 del 10/12/2021, ha disposto, ai sensi degli artt. 164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 (d'ora in avanti “Codice dei Contratti”), l'avvio della procedura di cui al presente disciplinare, finalizzata all'individuazione di un concessionario con cui stipulare un contratto di concessione di servizi avente ad oggetto la gestione economica, la riqualificazione e la valorizzazione e del “Compendio sportivo A.M. di Paltana” – sito in Padova, via Decorati al Valor Civile, 10.

A tal riguardo, si specifica che il predetto contratto di concessione si articolerà come segue:

- riqualificazione, potenziamento e ammodernamento di strutture ed impianti;
- gestione economica dei servizi sportivi e ricreativi;
- valorizzazione della struttura.

L'intera struttura (Scheda descrittiva in **Allegato 1**) dovrà essere gestita e mantenuta in efficienza dall'operatore economico affidatario, indicato come Gestore, per un periodo di **diciannove (19) anni**, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto citato.

Entro un anno dal termine del predetto contratto, qualora continuino a sussistere le condizioni per un utilizzo duale della struttura e su espressa previsione dell'Aeronautica Militare, si avvierà una nuova procedura di gara.

Tuttavia, al fine di riconoscere un titolo premiale al contraente uscente, potrà essere contrattualmente prevista la possibilità, per lo stesso, di avanzare una proposta di finanza di progetto per il successivo periodo con l'acquisizione, ove ricorrano le condizioni di legge, della qualifica di “promotore” con diritto di prelazione.

Al riguardo si precisa che le informazioni tecnico-demaniali riportate nella predetta Scheda descrittiva (**Allegato 1**) e nella relazione illustrativa (**Allegato 7**), devono intendersi fornite a titolo puramente indicativo e di riepilogo. Pertanto, sarà cura di ciascun soggetto interessato eseguire, in occasione del sopralluogo di cui al successivo paragrafo 22, i rilievi e le verifiche ritenute necessarie per l'acquisizione delle informazioni inerenti lo stato di consistenza e di conservazione del bene in esame nonché propedeutiche all'elaborazione dell'eventuale proposta. A tal proposito si specifica che la documentazione di avvenuto sopralluogo farà stato tra le parti circa la consapevolezza dello stato dei luoghi oggetto di valorizzazione e riqualificazione.

### **2. PERIODO DELL’AFFIDAMENTO**

**La durata dell'affidamento in esclusiva è stimata in anni 19**, compreso il tempo eventualmente necessario per l'implementazione e la messa in funzione del servizio. Al termine del periodo contrattuale, potrà essere valutato, ai sensi dell'art. 168, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 2016, un ulteriore periodo di concessione, individuato sulla base di un criterio di ragionevolezza, eventualmente necessario al recupero degli investimenti del concessionario per il conseguimento degli obiettivi contrattuali specifici e di remunerazione del capitale investito, come risultanti dal P.E.F. (Piano Economico Finanziario) presentato in sede di offerta. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo, comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione. Tale periodo aggiuntivo sarà riconosciuto ove ricorrano situazioni oggettive non preventivate e non preventivabili che hanno influito sulla possibilità di recupero dell'investimento. Tuttavia tali ipotesi sono compiutamente disciplinate nella *matrice dei rischi* allegata alla bozza di contratto.

### 3. VALORE DELL’AFFIDAMENTO

Per l’affidamento della concessione, il cui valore ai sensi dell’articolo 167 del Codice è stimato in € 2.000.000,00 (euro due milioni/00) considerati gli incassi annui che la struttura potrebbe essere in grado di generare per il periodo di concessione (19 anni), il presente disciplinare tiene altresì conto degli oneri finanziari minimi richiesti all’operatore economico necessari allo svolgimento del servizio:

- a. € 100.000,00 annui quale stima del volume degli introiti per la gestione del compendio sportivo a cura di un operatore economico;
- b. € 35.000,00 annui quale base d’asta del canone di concessione su cui dovrà essere effettuato il rialzo;
- c. € 100.000,00 quale investimento minimo, su cui dovrà essere effettuato il rialzo, per l’esecuzione dei necessari interventi di adeguamento (ad esclusione quindi di quelli di potenziamento) – in aderenza alla normativa vigente – degli impianti e delle infrastrutture presenti, nonché di abbattimento delle eventuali barriere architettoniche caratterizzanti la struttura. L’investimento, che è da intendersi IVA esclusa, dovrà comprendere tutti i costi da sostenere relativi alla progettazione, ai piani di sicurezza, agli oneri per la sicurezza, al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla direzione lavori, al collaudo e a quant’altro occorra per consegnare le opere finite a perfetta regola d’arte;
- d. 8% degli introiti totali ottenuti nel precedente anno di gestione quale investimento economico minimo, su cui dovrà essere effettuato il rialzo, che, a decorrere dal 2° anno di concessione e per tutta la durata della stessa, dovrà essere garantito annualmente per la realizzazione, a cura dell’operatore economico, di interventi di ammodernamento/potenziamento delle infrastrutture e degli impianti e/o per l’efficientamento energetico dell’intera struttura, da sottoporre a preventiva autorizzazione dell’Aeronautica Militare. In particolare l’importo dovuto per il diciannovesimo anno di concessione, che dovrà essere corrisposto unitamente a quello del diciottesimo anno, sarà calcolato prendendo a riferimento la media degli introiti dei precedenti sei anni di gestione cioè dal 13° al 18° anno;
- e. € 23.000,00 annui quale stima dei costi delle utenze idriche, elettriche, gas.

A tal proposito si fa riferimento al quadro economico in **Allegato 2**.

Si evidenzia che il ricavo di gestione sarà riconosciuto integralmente all’operatore economico concessionario, al fine di consentire allo stesso di recuperare e remunerare il capitale investito. Il predetto ricavo di gestione sarà rappresentato dalla gestione totalitaria della struttura.

Per le attività di cui alla presente procedura, si escludono rischi da interferenza e, pertanto, l’importo degli oneri di sicurezza da interferenze del presente affidamento è pari a zero.

### 4. PUBBLICITA’

Ai sensi dell’articolo 29, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, tutti gli atti relativi alla presente procedura vengono pubblicati sul portale istituzionale di Difesa Servizi S.p.A.: <http://www.difesaservizi.it/gare>.

Eguale, i risultati della procedura saranno pubblicati sul profilo della Stazione Appaltante: (<https://http://www.difesaservizi.it/gare>).

Ai sensi dell’articolo 73, co. 4 del Codice dei Contratti e dell’articolo 2 co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici.

Ai sensi dell’articolo 73, co. 4 del Codice dei Contratti e dell’articolo 2 co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, l’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici.

In attuazione dell’articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell’articolo 3, co. 1, lett. a), del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è stato altresì pubblicato per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale.

In attuazione dell’articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell’articolo 5, co. 2, del D.M. 2 dicembre 2016, l’operatore economico che si aggiudicherà l’appalto avrà l’obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e del bando di gara.

Sarà cura di Difesa Servizi S.p.A. comunicare gli importi stimati che dovranno essere rimborsati dall’aggiudicatario, nonché le relative modalità di effettuazione dei versamenti.

### 5. PRINCIPI GENERALI

Ai sensi dell’articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, Difesa Servizi si riserva di non aggiudicare la presente all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’articolo 30, co. 3, del Codice dei Contratti.

Difesa Servizi S.p.a., inoltre, si riserva di revocare in qualunque momento la procedura ove lo richiedano ragioni di carattere istituzionale connesse con la trattazione della struttura oggetto di gara o con la volontà dell’Amministrazione Difesa di proseguire nel progetto.

Ai sensi dell’articolo 95, co. 12, del Codice dei Contratti, Difesa Servizi si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva di non concludere motivatamente il contratto, anche qualora sia avvenuta l’aggiudicazione.

### 6. RIFERIMENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE, RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI. ACCESSO AGLI ATTI

La presente procedura è indetta da Difesa Servizi S.p.A., con sede in Roma in Via Flaminia, 335 – 00196 – Codice Fiscale 11345641002.

Il Responsabile Unico del Procedimento della presente procedura, individuato ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti, si identifica nel Direttore Generale di Difesa Servizi S.p.A.

Eventuali istanze di accesso agli atti potranno essere inviate a Difesa Servizi S.p.A.: pec: *difesaservizispa@legalmail.it*, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

#### **7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO**

L'aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto degli art. 30 del Codice dei Contratti, sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, co. 2, del Codice dei Contratti. La scelta del criterio, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del Codice dei Contratti, è motivata dalla necessità di garantire un adeguato livello qualitativo nella scelta della migliore offerta. Il contratto sarà concluso in modalità elettronica.

#### **8. TERMINI PER L'AVVIO DELLA GESTIONE E PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

Tenuto conto delle buone condizioni in cui versano le strutture, l'attività di gestione del Circolo potrà essere avviata contestualmente dalla data in cui diventa efficace il contratto di concessione.

Gli interventi di adeguamento degli impianti e delle infrastrutture presenti, nonché di abbattimento delle eventuali barriere architettoniche, da realizzarsi con l'investimento minimo di 100.000,00 € (più eventuale rialzo) dovranno essere individuati e concordati con l'Aeronautica Militare (per il tramite dell'Ente consegnatario) entro i primi 30 giorni dall'inizio della gestione, progettati nei successivi 60 giorni dall'individuazione, e realizzati secondo le tempistiche del cronoprogramma, che fa parte della documentazione progettuale che dovrà essere sottoposta e approvata dalla Difesa. Analogo iter dovrà essere adottato per gli interventi di ammodernamento/potenziamento delle infrastrutture e degli impianti e/o di efficientamento energetico dell'intera struttura da realizzarsi con gli investimenti derivanti dalla percentuale minima dell'8% (più eventuale rialzo) degli introiti annuali a partire dal 2° anno di gestione. In particolare l'importo dovuto per il diciannovesimo anno di concessione, che dovrà essere corrisposto unitamente a quello del diciottesimo anno, sarà calcolato prendendo a riferimento la media degli introiti dei precedenti sei anni di gestione cioè dal 13° al 18° anno. Detti interventi, che saranno oggetto di puntuale rendicontazione annuale, dovranno essere realizzati in aderenza ad un piano triennale di miglioramento infrastrutturale/impiantistico/energetico che il concessionario, sulla base degli importi disponibili, dovrà redigere e sottoporre annualmente e per tutta la durata della concessione alle valutazioni dell'Aeronautica Militare per l'approvazione.

Durante le lavorazioni infrastrutturali/impiantistiche, la struttura dovrà rimanere eventualmente chiusa il tempo strettamente necessario per consentire l'esecuzione delle medesime lavorazioni in sicurezza. In alternativa, si procederà a delimitare le aree di cantiere allo scopo di evitare interferenze con gli utenti del compendio.

Tutti gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle tempistiche indicate nella documentazione progettuale approvata dall'Amministrazione Difesa; in caso contrario Difesa Servizi S.p.A. avrà facoltà di risolvere il contratto di concessione.

#### **9. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELLA CONCESSIONE**

Le modalità di finanziamento della presente concessione sono rappresentate sia da capitale proprio sia da capitali privati che l'operatore economico aggiudicatario impiegherà per la riqualificazione, valorizzazione e gestione dell'infrastruttura come rappresentati nel P.E.F. (Piano Economico Finanziario), presentato in sede di gara e secondo quanto descritto nel quadro economico in **Allegato 2**.

#### **10. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA**

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i soggetti indicati nell'articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti e, precisamente:

1. gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
2. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443;
3. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
4. i R.T.I. costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T.I. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
5. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615- ter del codice civile ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici

che costituiranno il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);

6. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;
7. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito, "G.E.I.E."), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un R.T.I. o di un consorzio, ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un R.T.I. o di un consorzio.

Gli R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare la mandataria e le mandanti specificando ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, la ripartizione dell'attività in sede di esecuzione del contratto dei singoli componenti il R.T.I. o il consorzio ordinario, o le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E.

Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall'articolo 48, co. 18 e 19, del Codice dei Contratti.

In ogni caso si applica l'articolo 48 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 30 luglio 2010, n. 122), gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al D.M. del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, a pena di esclusione dalla presente procedura, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti, ai fini della partecipazione alla gara, dovranno possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

### **11.1.1 REQUISITI DI CARATTERE GENERALE**

- a) iscrizione per attività inerenti il presente affidamento nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'articolo 83, comma 3, del Codice;
- b) insussistenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti riferibili direttamente all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica;
- c) insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- d) non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;

- e) insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- f) non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti.
- g) non sussistenza di una causa interdittiva di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.

### **11.1.2 REQUISITI SPECIALI**

#### **Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico-professionale**

**Fatturato** globale annuo non inferiore a € 200.000,00 riferito a ciascuno degli esercizi finanziari 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 (a tal proposito non si farà riferimento al fatturato dell'anno 2020 in relazione agli eventi connessi al COVID-19) di cui almeno € 100.000,00 annui realizzati nel settore della gestione di impianti sportivi.

I concorrenti, con riferimento al servizio di gestione di impianti sportivi, devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

- a) € 100.000,00 quale capitale sociale minimo;
- b) svolgimento negli ultimi cinque anni (esercizi finanziari dal 2015 al 2019) di almeno un servizio affine alla gestione di impianti sportivi per un importo pari ad almeno € 40.000,00.

In alternativa ai requisiti di cui alla lettera b), il concorrente dovrà dimostrare di possedere il requisito di cui alla lettera a) incrementato nella misura di 2 volte nonchè di aver realizzato un fatturato medio riferito agli esercizi finanziari 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 non inferiore a € 400.000,00 di cui almeno € 200.000,00 annui realizzati nel settore della gestione di impianti sportivi.

Qualora il concorrente fosse costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, il requisito inerente al fatturato di € 100.000,00 annui realizzati nel settore della gestione di impianti sportivi e il requisito di cui alla lettera b) potranno essere posseduti complessivamente; relativamente al requisito di cui alla lettera a) e al requisito relativo al fatturato globale annuo riferito a ciascuno degli esercizi finanziari 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019, essi dovranno essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possenga almeno il 10% dei predetti requisiti.

## **12. MODALITA' DI COMPROVA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante la presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito, "DGUE") di cui all'articolo 85 del Codice dei Contratti, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, utilizzando il Modello **Allegato 3** al presente Disciplinare.

Ai sensi dell'articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante può, altresì, chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

La comprova dei requisiti è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

Riguardo al paragrafo 11.1.2. con particolare riferimento ai requisiti relativi ai fatturati:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredate della nota integrativa, in formato pdf;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, in formato pdf.

In relazione al requisito di cui al paragrafo 11.1.2. lett. a):

- può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

Riguardo ai fatturati realizzati nel settore della gestione di impianti sportivi:

- mediante una relazione descrittiva dei servizi affini svolti con l'ammontare economico parziale per ognuno e complessivo di tutti, allegando la documentazione comprovante gli importi (si evidenzia che ai fini dell'assolvimento del requisito di cui al punto b), almeno uno dei servizi deve essere pari almeno a € 40.000,00).

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di 6 anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante richiederà all'aggiudicatario di presentare documenti complementari aggiornati. Difesa Servizi S.p.A. può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, co. 1, e 216, co. 13, del Codice dei Contratti, la verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso la banca dati AVCPASS istituita presso l'ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASOEE" di cui all'articolo 2, co. 3.2, della delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento.

Ai sensi dell'articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 80, co. 5, lett. f-bis), del Codice dei Contratti, l'operatore economico che presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura di gara in corso.

### 13. ULTERIORI DICHIARAZIONI DEL PARTECIPANTE

L'operatore economico dovrà inoltre dichiarare:

- 1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e in tutti i suoi allegati;
- 2) di aver letto e di accettare che il trattamento dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 13 del GDPR e relativa al trattamento dei dati personali - da parte del Titolare (Difesa Servizi S.p.A.) - si rendono necessari per lo svolgimento della presente procedura di gara;
- 3) di aver letto e di accettare il "Codice Etico di Difesa Servizi S.p.A.", disponibile al [link http://www.difesaservizi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/62](http://www.difesaservizi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/62) del sito istituzionale della Società;
- 4) di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione da Difesa Servizi S.p.A.;
- 5) di avere sede in un Paese NON inserito nella cd. "black list"; in caso contrario, di possedere l'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze;
- 6) di impegnarsi al rispetto degli standard sociali minimi previsti dalle convenzioni internazionali in materia di lavoro minorile, di divieto di lavoro forzato e schiavitù, di rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione dei lavoratori previsti dalle otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182, Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo, Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria), Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima), "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani", art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo";
- 7) di essere in grado, ai sensi dell'articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti, di fornire, su richiesta della Stazione Appaltante e senza indugio, la documentazione di cui al citato articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti;
- 8) di accettare che, ai sensi dell'articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, Difesa Servizi S.p.A. si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del Codice dei Contratti;
- 9) di avere piena ed esauriva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni tecnico economiche di gestione della struttura e conseguente erogazione del servizio oggetto di concessione;
- 10) di aver preso visione, mediante accesso al link istituzionale all'indirizzo <http://www.difesaservizi.it/gare> di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto dell'appalto resa disponibile dalla Stazione Appaltante, la quale risulta pienamente esauriva;
- 11) di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
- 12) di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 52 e 76 del Codice dei Contratti all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento di partecipazione alla gara.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 12, saranno rese e sottoscritte dagli operatori mediante la compilazione del DGUE, in **Allegato 3** al presente Disciplinare.

### 14. MODALITA' DI RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) c) d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

#### 14.1 Requisiti di ordine generale e di idoneità:

In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale e di idoneità dovranno essere, a pena di esclusione, posseduti:

- in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da **tutti** i soggetti del R.T.I. e del consorzio;
- in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, **dal consorzio e dalle consorziate designate quali affidatarie** della presente concessione di servizio;
- in caso di G.E.I.E. da **tutti** i soggetti del G.E.I.E.

#### 14.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale

In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 11.1.2. dovranno essere, a pena di esclusione, posseduti:

- complessivamente in caso di R.T.I., costituito o costituendo o di consorzio ordinario, costituito o costituendo, o di G.E.I.E., fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento, consorzio ordinario o G.E.I.E. possiede una percentuale non inferiore al dieci per cento relativamente al requisito di cui alla lettera a) e al requisito relativo al fatturato globale annuo riferito a ciascuno degli esercizi finanziari 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019;
- direttamente dal consorzio medesimo per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice.

### 14.3 Ulteriori dichiarazioni

In caso di partecipazione in forme aggregate, le dichiarazioni di cui al paragrafo 13 dovranno essere rese:

- a) in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e del consorzio;
- b) in caso di consorzi stabili di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici dei lavori;
- c) in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

## 15. AVVALIMENTO

Ai sensi degli artt. 89 e 172 del Codice, l'operatore economico, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti anche appartenenti al raggruppamento.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 5, del Codice dei Contratti, l'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 6, del Codice dei Contratti, è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, mentre il soggetto ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 11, del Codice dei Contratti, l'avvalimento non sarà ammesso qualora abbia per oggetto opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica quali struttura, impianti e opere speciali.

A tal proposito, ai fini della presente procedura, non potrà essere oggetto di avvalimento il requisito di cui al paragrafo 11.1.2 (**Fatturato globale annuo non inferiore a € 200.000,00 riferito a ciascuno degli esercizi finanziari 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 di cui almeno € 100.000,00 annui realizzati nel settore della gestione di impianti sportivi**).

Ai sensi dell'articolo 89, co. 1, del Codice dei Contratti, l'operatore economico, oltre a produrre il DGUE per sé, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione:

- a) il DGUE, reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliario;
- b) la Dichiarazione di cui all'**Allegato 4**, resa e sottoscritta digitalmente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'ausiliario, con cui quest'ultimo:
  - attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
  - attesta il possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico-professionale e delle risorse oggetto di avvalimento;
  - si obbliga verso l'operatore economico e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente;
  - il PASSOE nel quale sia indicato l'ausiliario;
  - l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti dell'operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto di partenariato (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell'operatore economico delle risorse da parte dell'impresa ausiliaria, ma dovrà precisare sia i dati quantitativi che qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messi a disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell' avvalimento).

## 16. SUBAPPALTO

In relazione alla tipologia della concessione oggetto di affidamento, il concessionario dovrà specificatamente indicare quali parti della concessione intende subappaltare, il motivo e la ragione tecnica. La parte di contratto che si intende subappaltare non può superare, in relazione all'importo complessivo del valore di stima di concessione, il limite di legge vigente al momento di pubblicazione della procedura, in mancanza del rispetto di tali indicazioni il subappalto è vietato. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 80 del Codice dei contratti.

## 17. GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 93, co. 1, del Codice dei Contratti, l'offerta dell'operatore economico deve essere corredata da una **garanzia provvisoria**, pari al 2% (dueper cento) dell'importo totale della concessione (2% di € 2.000.000,00 importo di garanzia € 40.000,00), che sarà costituita, a scelta dell'operatore, da cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata ai sensi dell'articolo 93, co. 3, del Codice dei Contratti, dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia fideiussoria dovrà essere resa in conformità allo schema di polizza tipo di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", e assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa scheda di cui all'"Allegato B – Schede tecniche".

L'importo della garanzia è ridotto qualora si dimostri il possesso delle certificazioni ambientali e di qualità di cui all'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti. In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale

riduzione, dovrà dichiarare di possedere le suddette certificazioni allegando, anche in copia, la documentazione comprovante.

Si precisa che:

- ✓ in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario di tipo orizzontale, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti che costituiscono il R.T.I. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- ✓ in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario di tipo, nell'ipotesi in cui solo alcuni tra i soggetti che costituiscono il R.T.I. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione, il beneficio è ripartibile pro quota tra ciascuno dei soggetti certificati;
- ✓ in caso di partecipazione in consorzio stabile, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio;
- ✓ nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese ai sensi e per l'effetto dell'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti. Tale riduzione del 50 per cento non è cumulabile con quella di cui al primo punto. In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare di rientrare nella definizione di microimpresa ovvero di piccola o media impresa.

Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti l'operatore economico potrà altresì usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa. In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare di possedere la suddetta certificazione.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti la garanzia provvisoria dovrà riportare i contenuti di cui allo "Schema Tipo" sopra richiamato e comunque dovrà:

- a) essere intestata a **Difesa Servizi S.p.A.**;
- b) avere una validità temporale di almeno **180 (centottanta) giorni** dalla data di presentazione dell'offerta, prorogabile per un ulteriore periodo di tempo indicato dalla Stazione Appaltante, nel caso in cui alla scadenza originaria non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 93, co. 5, del Codice dei Contratti;
- c) in caso di R.T.I. costituiti o costituendi e/o consorzi, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, essere intestata a tutti i componenti del R.T.I. e/o consorzio ed alle consorziate designate esecutrici;
- d) in caso di consorzi stabili, essere intestata al consorzio;
- e) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del codice civile, ai sensi dell'articolo 93, co. 4, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario, per violazione di tutti gli impegni assunti con la partecipazione alla procedura di gara o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà produrre la dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del Codice dei Contratti, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore di Difesa Servizi S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti del menzionato articolo 93 comma 8 del Codice dei Contratti, la suddetta dichiarazione di impegno non dovrà essere resa in caso di microimprese, piccole e medie imprese, di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri operatori economici, ai sensi dell'articolo 93, co. 9, del medesimo Codice dei Contratti, sarà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'operatore economico può, ai sensi dell'articolo 93, co. 2, del Codice dei Contratti, prestare la garanzia provvisoria anche:

- ✓ in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- ✓ in contanti, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, co. 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- ✓ con versamento su un conto corrente di Difesa Servizi S.p.A., specificando nella causale il CIG della presente procedura di gara sul seguente IBAN: IT87L030690502010000064355, intestate a Difesa Servizi S.p.A. con la seguente causale: "*Cauzione provvisoria gara Centro AM di Paltana*". Il bonifico bancario relativo alla cauzione provvisoria prestata dovrà essere tassativamente effettuato entro il termine previsto per la presentazione dell'offerta. Ai fini della verifica si prenderà in considerazione la data indicata sulla comunicazione dell'Istituto di credito riportante il codice di riferimento dell'avvenuta operazione di bonifico bancario (CRO);
- ✓ in assegni circolari.

Le somme incassate (sia con il bonifico che a seguito di emissione di assegno circolare) verranno custodite sul conto corrente di Difesa Servizi e verranno restituite senza interessi al momento dello svincolo della garanzia.

In caso di imprese associate/consorziate, la cauzione in contanti dovrà essere presentata dalla capogruppo, in nome e per conto di tutte le aziende associate.

Laddove, durante l'espletamento della procedura, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte di Difesa Servizi S.p.A.

Lo svincolo delle garanzie presentate dai concorrenti non aggiudicatari sarà effettuato all'atto della sottoscrizione del contratto con il soggetto aggiudicatario.

Nel caso di versamento sul c/c intestato a Difesa Servizi S.p.A., per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria prestata, sarà necessario indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui Difesa Servizi S.p.A. dovrà effettuare il mandato di pagamento.

La garanzia prestata dal concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della cauzione definitiva. Tale garanzia provvisoria sarà svincolata a seguito della presentazione di quella definitiva.

## 18. GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore della Stazione Appaltante a garanzia degli impegni assunti con la gestione del servizio di cui alla concessione.

L'appaltatore, pertanto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre la garanzia definitiva.

La garanzia dovrà essere conforme allo schema di polizza di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*", assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.

La garanzia dovrà essere costituita mediante:

- fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93);
- polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni).

La fideiussione/polizza dovrà essere tassativamente corredata da autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia che validamente possono impegnare l'istituto bancario o assicurativo, con assolvimento dell'imposta di bollo e, a pena di irricevibilità, da parte di questa Società.

La fideiussione/polizza dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta di Difesa Servizi S.p.A.

## 19. CONTRIBUTO ALL'ANAC

A pena di esclusione ai sensi dell'articolo 1, co. 67, della L. n. 266/2005, l'operatore economico dovrà effettuare, **prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta**, un pagamento, a titolo di contributo, in favore dell'ANAC, secondo le "*Istruzioni operative*" consultabili sul sito internet [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) nella sezione "*Contributi in sede di gara*".

La Stazione Appaltante, ai fini della esclusione dalla gara, procederà al controllo dell'avvenuto pagamento del contributo **in epoca antecedente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta**, dell'esattezza dell'importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall'operatore economico e quello assegnato alla presente procedura.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 83, co. 9 del Codice dei Contratti, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

## 20. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il plico contenente l'offerta completa della documentazione in formato digitale richiesta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire chiuso e ben sigillato (con qualsiasi modalità, ceralacca, nastro adesivo ecc. che ne impedisca l'apertura senza lasciare manomissioni evidenti) a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero consegnato a mano, entro il termine perentorio **delle ore 12:00 del giorno 31 marzo 2022 al seguente indirizzo: Difesa Servizi S.p.a., Via Flaminia 335 – 00196 Roma.**

Farà fede il timbro della data di ricevuta e l'ora apposta dal personale di Difesa Servizi S.p.A. sul plico consegnato. Difesa Servizi S.p.A. non risponderà delle offerte inviate per raccomandata o a mezzo terze persone che non siano pervenute o che siano pervenute in ritardo, rimanendo a carico del mittente il rischio del mancato tempestivo recapito. Il plico ricevuto oltre il predetto termine sarà considerato come non pervenuto, quindi non verrà aperto e potrà essere riconsegnato al mittente previa richiesta scritta.

Il plico contenente la documentazione di seguito indicata e nelle modalità indicate dovrà riportare entrambe le seguenti diciture:

- 1) "*Gara per l'affidamento in concessione, avente ad oggetto la gestione economica, la riqualificazione e valorizzazione del "Compendio sportivo A.M. di Paltana – Via Decorati al Valor civile, 10, sito in Padova*" e recare

esternamente i seguenti dati del concorrente: *denominazione o ragione sociale, sede, telefono, indirizzo di PEC (da indicare obbligatoriamente)*;

2) “ATTENZIONE NON APRIRE CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA CIG \_\_\_\_\_”

In caso di partecipazione in forma associata le comunicazioni relative alla presente procedura saranno inviate esclusivamente alla capogruppo.

Il plico dovrà contenere al suo interno, **a pena di esclusione**:

- a) una **Busta A** - *Documentazione amministrativa*, di cui al successivo paragrafo 22;
- b) una **Busta B** - *Documentazione relativa all'offerta tecnica*, di cui al successivo paragrafo 23;
- c) una **Busta C** - *Documentazione relativa all'offerta economica*, di cui al successivo paragrafo 24.

Ai sensi dell'articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti, l'operatore economico si avvarrà del DGUE conforme all'**Allegato 3** (ovvero anche di quelli disponibili *on line* purchè contenenti le informazioni di cui al predetto allegato) per avanzare la domanda di partecipazione e rendere le dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla presente procedura.

Ogni documento relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente documento.

In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio dell'operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del Codice.

## 21. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice. Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

In relazione alla cauzione provvisoria:

- è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, solo a condizione che i predetti documenti siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale);
- è sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.);
- non è sanabile – e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria o della cauzione a copertura delle spese per la predisposizione dell'offerta, da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 22. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella “Busta A – *Documentazione Amministrativa*”, l'operatore economico dovrà inserire un **SUPPORTO INFORMATICO NON RISCRIVIBILE (CD/DVD)** contenente la seguente documentazione amministrativa, in formato digitale, raggruppata in cartelle denominate come di seguito indicato.

Le predette cartelle dovranno contenere i *files* contenenti i documenti che dovranno essere:

- ✓ in formato *.pdf*;
- ✓ denominati *NOME IMPRESA\_NOME FILE\_NUMERO PROGRESSIVO DEL FILE 00, 01, 02 ECC .PDF*;
- ✓ per quelli firmati digitalmente, gli stessi dovranno essere in formato *PAdES* oppure *CAdES*, inoltre, per il contenuto ciascuna cartella, dovrà essere calcolato il “message digest” con l'algoritmo *SHA – 256*. **In fine la cartella radice dovrà contenere, un file in formato PDF nominato “Elenco SHA-256.pdf”, nel quale verrà inserita una tabella contenente tutti i “message digest” ed il nome del file/cartella a cui si riferiscono.**

a. **Cartella denominata: “DGUE”, contenente:**

1) **Il DGUE redatto secondo il modello in Allegato 3:**

- compilato in lingua italiana;
- reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- **a pena di esclusione, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;**
- **accompagnato** da una copia scansionata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
- In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per **ciascuna** consorziata esecutrice (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della consorziata esecutrice**); il DGUE, inoltre, dovrà:
  - ✓ essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
  - ✓ contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio;

- ✓ essere accompagnato da una copia scansionata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
- In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato **già conferito** il mandato ai sensi dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per **ciascuna** mandante (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante**); il DGUE, inoltre, dovrà:
  - ✓ indicare, i requisiti tecnico professionali posseduti o i requisiti economico finanziari o la parte di essi apportata ai fini della qualificazione richiesta secondo quanto indicato ai punti 11, 14.2 e 14.3 da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E;
  - ✓ essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 48, co. 13, del Codice dei Contratti, nel quale siano specificate i requisiti tecnico professionali posseduti o i requisiti economico finanziari o la parte di essi apportata ai fini della qualificazione richiesta secondo quanto indicato ai punti 11, 14.2 e 14.3 da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E;
  - ✓ essere accompagnato da una copia scansionata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
- In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato **non sia stato ancora conferito** a norma dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per **ciascuna** mandante (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante**); il DGUE, inoltre, dovrà:
  - ✓ indicare, i requisiti tecnico professionali posseduti o i requisiti economico finanziari o la parte di essi apportata ai fini della qualificazione richiesta secondo quanto indicato ai punti 14.2 e 14.3 da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E
  - ✓ indicare l'impresa mandataria;
  - ✓ contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese costituiranno il R.T.I. o il consorzio;
  - ✓ contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
  - ✓ essere accompagnato da una copia scansionata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

All'interno del DGUE l'operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel presente Disciplinare.

- Inoltre, **in caso di avvalimento**, l'operatore economico dovrà produrre, oltre al DGUE per sé, anche il DGUE dell'ausiliario, come meglio descritto nel paragrafo e. che segue.
  - ✓ La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, co. 1, 2 e 5 del Codice dei Contratti, potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto munito di idonei poteri (la cui procura sia stata allegata all'interno della Documentazione Amministrativa) per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, ossia:
    - a) titolare e responsabile tecnico, se si tratta di impresa individuale;
    - b) soci e responsabile tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
    - c) soci accomandatari e responsabile tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
    - d) se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
    - e) membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, con poteri di direzione o di vigilanza;
    - f) soggetti muniti di poteri di rappresentanza (ivi compresi procuratori generali e institori);
    - g) membri degli organi con poteri di direzione e controllo;
    - h) direttore tecnico;
    - i) socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza, in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall'articolo 80, del Codice dei Contratti, devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere indicati dal concorrente);
    - j) soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque fino alla presentazione dell'offerta;
    - k) in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nel medesimo anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "*soggetti cessati*" per il concorrente (in tal caso, il concorrente dovrà indicare, nel medesimo spazio, anche la data dell'operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti).

Per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 80, co. 5, del Codice dei Contratti, si precisa, altresì, che l'operatore economico dovrà dichiarare tutte le notizie inserite nel casellario informatico gestito dall'ANAC astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.

Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l'operatore economico dovrà, altresì, dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non definitivi con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.

Nel caso in cui l'operatore economico dichiara, con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sulla sua integrità o affidabilità di cui all'articolo 80, co. 1 e 5, del Codice dei Contratti, o siano state adottate misure di *self cleaning*, dovrà produrre, all'interno della Documentazione amministrativa, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione.

2) Attestazione di pagamento della imposta di bollo per il DGUE

Prova dell'avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa ad un unico DGUE (e non per ogni DGUE). A tal fine l'operatore economico potrà procedere a fornire prova dell'assolvimento dell'obbligo del bollo allegando la copia scansionata del modulo in **Annexo 3**, debitamente compilato e firmato, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e conservando la marca da bollo originale.

Resta salvo, in ogni caso, l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo riferita all'offerta economica.

In caso di assenza di versamento, la Stazione Appaltante sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

**In caso di raggruppamenti di imprese l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento.**

b. **Cartella denominata: "R.T.I./CONSORZI ORDINARI/G.E.I.E. costituiti", contenente:**

1) In caso di R.T.I. costituiti, **l'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo**. Esso dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo:

- in originale **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del R.T.I. e corredato da autentica notarile digitale di firma**, attestante i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;

2) **Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex articolo 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti e di soggetti non tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese**. Le copie dell'atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all'originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dovranno essere **sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio**.

c. **Cartella denominata: "Procure", contenente:**

Nel caso in cui l'operatore intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, dovrà essere allegata la procura attestante i poteri conferiti.

Il predetto documento dovrà essere inserito nella *Cartella procure* alternativamente:

- 1) in originale, **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante** che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- 2) ovvero ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;

d. **Cartella denominata: "PassOE", contenente:**

**Scansione** del documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS, cd. "*PassOE*".

Si precisa che:

- a) i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
- b) i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario;
- c) in caso di avvalimento, l'operatore economico dovrà produrre un unico PASSOE nel quale sia indicato il soggetto ausiliario.
- d) Il PASSOE può essere allegato senza sottoscrizione digitale.

e. **Cartella denominata: "Avvalimento" (in caso di ricorso a tale istituto), contenente:**

- 1) il DGUE, reso e **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliario**, accompagnato da una scansione di un documento di identità del sottoscrittore;

- 2) la Dichiarazione di cui all' **Allegato 4**, resa e **sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante dell'ausiliario, con cui quest'ultimo:
  - ✓ attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
  - ✓ attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
  - ✓ si obbliga verso l'operatore economico e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente;
- 3) il PASSOE nel quale sia indicato l'ausiliario (che può essere allegato senza sottoscrizione digitale);
- 4) l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti dell'operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto di appalto (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell'operatore economico delle risorse da parte dell'impresa ausiliaria, ma dovrà precisare sia i dati quantitativi che qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messi a disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento), **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliario e dal legale rappresentante dell'ausiliario.**

**f. Cartella denominata: “Garanzia provvisoria”, contenente alternativamente:**

- a) i documenti attestanti l'avvenuta costituzione della garanzia in titoli di debito pubblico o in contanti, che dovranno essere allegati in copia per immagine, ossia una scansione, di tali documenti, formati in origine su supporto cartaceo, **sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico**; in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, tali documenti dovranno essere **sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della mandataria**; in caso di R.T.I., e consorzi ordinari costituendi, **tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario**;
- b) la scheda tecnica allegata alla garanzia provvisoria bancaria o assicurativa, contenente altresì l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, dovrà essere:
  - ✓ **in originale, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante su supporto informatico**;
  - ✓ ovvero in copia per immagine, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo, **sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante**;
  - ✓ ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo e **sottoscritta in via analogica dal legale rappresentante del garante**, corredata da **dichiarazione di conformità** all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed **asseverata secondo le regole del CAD con firma digitale del notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato**;

**g. Cartella denominata: “Contributo all'ANAC”, contenente:**

La scansione della ricevuta di pagamento, che può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

**h. Cartella denominata: “Patto di integrità”, contenente:**

Copia digitale del Patto di integrità, posto in **Allegato 5** al presente disciplinare, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico ovvero **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del R.T.I.**;

**i. Cartella denominata: “Sopralluogo”, contenente:**

Copia digitale conforme al modello in **Annesso 2**, attestante l'avvenuto sopralluogo ad opera del Legale Rappresentante dell'operatore economico ovvero di persona all'uopo delegata.

A riepilogo, di seguito è proposta una tabella di sintesi della documentazione amministrativa:

N.	TIPO DI DOCUMENTO	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
A1	DGUE (Allegato 3)	<p>nel caso di operatore singolo firmato digitalmente dal suo legale rappresentante</p> <p>nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, firmato dal legale rappresentante della mandataria/capofila</p> <p>nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, firmato da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio</p>	ALLEGARE

		nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.	
A2	attestazione di pagamento dell'imposta di bollo per la domanda di partecipazione	Compilazione dell'annesso 3, scansione con marca da bollo applicata e firma digitale	ALLEGARE
B1	R.T.I./CONSORZI ORDINARI/G.E.I.E. costituiti	In digitale firmato digitalmente dal rappresentante legale di ciascun componente del raggruppamento	ALLEGARE IN CASO DI R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO COSTITUITO
	mandato o atto costitutivo in caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti e di soggetti non tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese;	Copia per immagine su supporto informatico con dichiarazione di conformità rilasciata da notaio o pubblico ufficiale	
B2	R.T.I./CONSORZI ORDINARI/G.E.I.E. costituiti  atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti e di soggetti non tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese;	Copie dell'atto costitutivo e dello statuto con relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi e sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio	ALLEGARE SOLO IN CASO DI CONSORZIO DI CUI ALLE LETTERE B) E C) DELL'ART. 45, COMMA 2, DEL CODICE DEI CONTRATTI
C	procure	In originale, firmato digitalmente da chi conferisce la procura, con autentica notarile di firma relativamente al procuratore	ALLEGARE SE DEL CASO
		Copia per immagine su supporto informatico con dichiarazione di conformità rilasciata da notaio o pubblico ufficiale	
D	PassOE	Confrontare i contenuti richiesti nel paragrafo di riferimento	ALLEGARE
E	Avvalimento	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DGUE</li> <li>2. Dichiarazione di cui all'allegato 4 firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliario;</li> <li>3. Il Passoe (firma digitale non necessaria)</li> <li>4. Originale o copia autentica del contratto sottoscritto tra l'operatore economico e l'ausiliario</li> </ol>	ALLEGARE in caso di avvalimento
F	Garanzia provvisoria	Confrontare i contenuti richiesti nel paragrafo di riferimento	ALLEGARE
G	Contributo all'ANAC	Scansione della ricevuta di pagamento (firma digitale non necessaria)	ALLEGARE
H	Patto di integrità	Copia dell'allegato 5 firmato digitalmente secondo le forme previste dal paragrafo di riferimento	ALLEGARE
I	Sopralluogo	Copia dell'annesso 2 (firma digitale non necessaria)	ALLEGARE

#### INDICAZIONI PROCEDURALI PER IL SOPRALLUOGO

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, è **prevista la visita obbligatoria dei luoghi oggetto di valorizzazione**. A tal proposito l'operatore economico, dovrà, **a pena di esclusione**, effettuare un sopralluogo presso le aree in questione, dichiarando quindi di aver proceduto alla verifica dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi da valorizzare, eseguendo tutti gli accertamenti e le ricognizioni necessarie, compreso

l'accurato controllo della viabilità di accesso, trovando rispondenza tra quanto indicato nella documentazione di gara e quanto desunto dalla ricognizione effettuata.

Il sopralluogo, a cui dovrà partecipare il Legale Rappresentante dell'operatore economico ovvero persona delegata, dovrà essere effettuato previo appuntamento da richiedere mediante mail *pec* agli indirizzi [risorseimmobiliari@difesaservizi.it](mailto:risorseimmobiliari@difesaservizi.it) - [difesaservizispa@legalmail.it](mailto:difesaservizispa@legalmail.it), almeno dieci giorni prima dei termini stabiliti per la presentazione dell'offerta, utilizzando esclusivamente il modello "Annesso 1", che dovrà essere sottoscritto, dal richiedente/delegante e scansionato. Alla richiesta di sopralluogo dovrà essere allegato sia il documento d'identità del delegante che dei soggetti che parteciperanno al sopralluogo, avendo cura di indicare i rispettivi recapiti telefonici, ovvero del referente del gruppo. Il sopralluogo sarà eseguito secondo i tempi e le modalità che saranno comunicate dalla Stazione Appaltante all'operatore economico richiedente. Si specifica che Difesa Servizi S.p.A. si riserva la facoltà di prorogare il termine per l'effettuazione del sopralluogo nel proprio esclusivo interesse.

All'esito del sopralluogo sarà predisposta, in conformità del Modello in "Annesso 2" in duplice originale (ciascuno corredato dall'originale dell'eventuale delega), l'"Attestazione di avvenuto sopralluogo", di cui uno sarà trattenuto dalla Stazione Appaltante e l'altro dovrà essere scansionato e posto a corredo della documentazione amministrativa contenuta nella **Busta A** prodotta dall'offerente. La mancata presentazione dell'attestato non comprometterà l'ammissione del concorrente alla successiva fase della procedura nei limiti in cui la relativa copia agli atti di Difesa Servizi S.p.A. risulti effettivamente sottoscritta dal soggetto munito di delega da parte dell'operatore economico, diversamente il concorrente sarà escluso dalla procedura.

**N.B. Dopo che i predetti documenti sono stati salvati, in formato digitale, sul supporto informatico si raccomanda di riaprire i file caricati al fine di verificare la funzionalità degli stessi. Nel caso in cui i file non siano apribili e/o non leggibili dalla Commissione di gara, la responsabilità rimarrà a totale carico dell'operatore economico il quale non potrà essere ammesso alla fase successiva.**

**N.B. Nella documentazione amministrativa non dovrà essere inserito riferimento alcuno all'offerta tecnica e all'offerta economica pena l'esclusione dalla procedura.**

### 23. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA

Nella "Busta B – Documentazione Tecnica", l'operatore economico dovrà inserire un **SUPPORTO INFORMATICO NON RISCRIVIBILE (CD/DVD)** contenente la seguente documentazione tecnica, in formato digitale, raggruppata in cartelle denominate come di seguito indicato.

Le predette cartelle dovranno contenere i *files* contenenti i documenti che dovranno essere:

- ✓ in formato *.pdf*;
- ✓ denominati *NOME IMPRESA\_NOME FILE\_NUMERO PROGRESSIVO DEL FILE 00, 01, 02 ECC .PDF*;
- ✓ per quelli firmati digitalmente, gli stessi dovranno essere in formato *PAdES* oppure *CAAdES*, inoltre, **per il contenuto ciascuna cartella, dovrà essere calcolato il "message digest" con l'algoritmo SHA – 256.**

A pena di esclusione, la Documentazione tecnica dovrà contenere l'offerta tecnica.

A pena di esclusione, il modello posto in Allegato 6, nonché ciascun elaborato componente l'offerta tecnica, dovrà essere firmato digitalmente (formato *PAdES a pena di esclusione, con algoritmo corrispondente alla funzione SHA – 256*):

- in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante della mandataria;
- in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria.

#### a. Cartella denominata: "**OFFERTA TECNICA**", contenente:

La Dichiarazione di cui all'Allegato 6 corredata di:

- 1) un progetto di gestione redatto in max 10 facciate A4 che dovrà riportare: il piano di sviluppo ed incremento delle attività, un concept di gestione, le idee per l'incremento del fatturato, che tenga conto di quanto contenuto nell'Allegato 7 (relazione illustrativa) e nell'Allegato 8 (condizioni economiche applicabili);
- 2) scheda progetto, **con relativo cronoprogramma**, che tenga conto di quanto contenuto nell'Allegato 7 (relazione illustrativa), redatto in max 10 facciate A4 contenente la descrizione degli interventi di adeguamento (ad esclusione quindi di quelli di potenziamento) che il concessionario **propone** di realizzare sulla struttura con l'investimento minimo richiesto pari a 100.000,00 € più eventuale rialzo. L'investimento che è da intendersi IVA esclusa, deve comprendere tutti i costi da sostenere relativi alla progettazione, ai piani di sicurezza, agli oneri per la sicurezza, al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla direzione lavori, al collaudo e a quant'altro occorra per consegnare le opere finite a perfetta regola d'arte. Si precisa infine che, **pena esclusione**, nella scheda progetto non si dovrà far in alcun modo riferimento all'importo economico dei lavori descritti né tantomeno si dovrà riportare la percentuale di rialzo applicata.

**N.B.: LA SCHEDA PROGETTO DI CUI AL PRECEDENTE PAR. 2) DOVRA' ESSERE SOTTOSCRITTA DA UN TECNICO ABILITATO.**

**N.B. UNA VOLTA CHE I DOCUMENTI VERRANNO SALVATI SUL SUPPORTO INFORMATICO SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA'**

**DEGLI STESSI. IN CASO DI FILE NON APRIBILI E/O NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO IL QUALE NON POTRÀ ESSERE AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA.**

#### **24. CONTENUTO DELLA BUSTA "C" – OFFERTA ECONOMICA**

Nella "Busta C – Documentazione Economica", l'operatore economico dovrà inserire un **SUPPORTO INFORMATICO NON RISCRIVIBILE (CD/DVD)** contenente la seguente documentazione economica, in formato digitale, raggruppata in un'unica cartella denominata come di seguito indicato.

Le predette cartelle dovranno contenere i *files* contenenti i documenti che dovranno essere:

- ✓ in formato *.pdf*;
- ✓ *denominati NOME IMPRESA\_NOME FILE\_NUMERO PROGRESSIVO DEL FILE 00, 01, 02 ECC .PDF*;
- ✓ *per quelli firmati digitalmente, gli stessi dovranno essere in formato PAdES oppure CAAdES, inoltre, per il contenuto ciascuna cartella, dovrà essere calcolato il "message digest" con l'algoritmo SHA – 256.*

##### **a. Cartella denominata: "OFFERTA ECONOMICA", contenente:**

- ✓ **il modello in Allegato 9, debitamente compilato e firmato digitalmente, con l'indicazione di tre parametri numerici:**
  - 1) l'aumento percentuale sul canone annuo la cui base d'asta è di € 35.000,00;
  - 2) l'aumento percentuale sull'investimento minimo sulla struttura di € 100.000,00;
  - 3) l'aumento percentuale sulla percentuale minima dell'8% degli introiti totali annui;
- ✓ **un (P.E.F.) Piano Economico Finanziario, firmato digitalmente in cui siano rappresentati i valori economici contenuti nell'offerta economica presentata. Il predetto P.E.F. dovrà dimostrare:**
  - 1) **la copertura degli investimenti offerti e sviluppo dell'iniziativa per il periodo di 19 anni di concessione;**
  - 2) **per il periodo di concessione gli investimenti, gli ammortamenti, la remunerazione del capitale investito e la redditività dell'offerta.**

**Il predetto (P.E.F.) dovrà essere:**

  - **redatto in modo consapevole tenendo in considerazione sia gli investimenti proposti e gli oneri da sostenere, sia in relazione alle possibilità di sfruttamento della struttura fermo restando quanto indicato negli Allegati 2, 7 e 8;**
  - **asseverato da un primario Istituto di Credito o da una Società di revisione e sottoscritto come di seguito indicato.**

**A pena di esclusione, l'Allegato 9, relativo all'offerta economica, nonché il (P.E.F.) dovranno essere firmati digitalmente dai soggetti di seguito indicati:**

- in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria **nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;**
- in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio;
- per il P.E.F. anche la firma digitale del soggetto asseveratore con allegato il documento relativo ai poteri di firma.

##### ✓ **Attestazione di pagamento dell'imposta di bollo per l'offerta economica**

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno dell'Offerta Economica, la prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla sola dichiarazione di offerta economica: a tal fine l'operatore economico potrà procedere a fornire prova dell'assolvimento dell'obbligo del bollo allegando la copia scansionata del modulo in **Annexo 3**, debitamente compilato e firmato, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e conservando la marca da bollo originale.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia scansionata della ricevuta di versamento non firmata digitalmente.

In caso di raggruppamento di operatori economici, l'obbligo dell'assolvimento dell'imposta di bollo deve essere ottemperato una sola volta e non da ogni singolo componente del raggruppamento.

In caso di assenza di versamento, la Stazione Appaltante sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

**N.B. UNA VOLTA CHE I DOCUMENTI VERRANNO SALVATI SUL SUPPORTO INFORMATICO SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITÀ DEGLI STESSI. IN CASO DI FILE NON APRIBILI E/O NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO IL QUALE NON POTRÀ ESSERE AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA.**

#### **25. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La concessione sarà aggiudicata secondo il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 10 bis, del Codice dei Contratti, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate.

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica (composta dalla parte migliorativa e dalla parte qualitativa) e il punteggio conseguito per l'offerta economica.  
 Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica	70
Offerta Economica	30
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

Il Punteggio Totale per l'offerta ( $P_{TOT}$ ) attribuito a ciascuna offerta è uguale a  $P_{QTOT} + P_{ETOT}$

$$P_{TOT} = P_{QTOT} + P_{ETOT}$$

Dove:

$P_{QTOT}$  = punteggio tecnico totale conseguito (parte migliorativa e parte qualitativa).

$P_{ETOT}$  = punteggio economico totale conseguito (parte quantitativa).

### 25.1 CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA ( $P_{QTOT}$ )

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri tecnici di seguito indicati:

ITEM	CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO CONSEGUIBILE	SUBCRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO PER OGNI SUBCRITERIO
<b>QUALITA' DEL PROGETTO DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE ECONOMICA</b> di cui al paragrafo 23, lett. a, all'Allegato 7 (Relazione Illustrativa) e all'Allegato 8 (condizioni economiche applicabili)	• (A) Piano di Gestione della parte ricettiva	15	Parte relativa alla ristorazione <b>(qualora attivata)</b>	5
			Parte relativa alla gestione del bar <b>(qualora attivato)</b>	5
			Parte relativa all'accoglienza ed alla ricezione dei frequentatori	5
	• (B) Piano di Gestione della parte sportiva e ludica	21	Riqualficazione/potenziamento degli impianti sportivi/attrezzature esistenti e diversificazione dell'offerta sportiva	9
			Tipologia dei corsi sportivi e tematici	6
			Diversificazione dell'offerta ludica in genere sia per adulti che per bambini al fine di migliorare la convivenza tra i soci nel Circolo	6
	• (C) Piano di Gestione relativo all'organizzazione	20	Diversificazione delle iniziative relative alla promozione mediatica ed alle modalità di prenotazione e gestione dei servizi offerti al fine di ad incrementare la frequenza del Circolo	7
			Modalità organizzative dei servizi di sorveglianza, custodia, pulizia e manutenzione (ordinaria e straordinaria) dell'intero compendio	8
			Ulteriori agevolazioni a favore dei soci "di diritto", "gold" e "silver" rispetto a quelle indicate nell'allegato "8"	5
	• (D) Curriculum vitae del Direttore del Circolo		4	
• (E) scheda progetto (con relativo cronoprogramma) degli interventi di adeguamento (esclusi quelli di potenziamento) che si propone di realizzare con l'investimento minimo richiesto di 100.000,00 € (più eventuale rialzo) in aderenza		10		

alle indicazioni riportate al punto 3. dell'Allegato 7.	
<b>TOTALE PUNTEGGIO TECNICO</b>	<b>70</b>

Laddove l'offerta tecnica non venga formulata secondo le modalità e le prescrizioni indicate al paragrafo 23, il punteggio attribuito sarà pari a zero, ferma restando la verifica della congruità.

### 25.1.1. Metodo per l'attribuzione dei punteggi

Ai fini dell'attribuzione del punteggio totale all'offerta tecnica, la Commissione giudicatrice procederà nel seguente modo.

- 1) Per ogni criterio (A, B, C, D ed E) procederà alla valutazione di ogni subcriterio che ne compone il punteggio.
- 2) L'attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti, per ogni singolo sub criterio, relativo ai criteri A, B, C, D, ed E, avverrà applicando la seguente formula:

$$P(a) = (P_i * V(a)_i)$$

dove:  $P(a)$  = Valutazione in punti dell'offerta (a);

$P_i$  = Peso in punti attribuiti al subcriterio (i);

$V(a)_i$  = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i) variabile tra 0 e 1

### 3) Metodo di calcolo dei coefficienti qualitativi delle offerte

I coefficienti  $V(a)_i$ , relativi agli elementi di valutazione dei subcriteri, sono determinati mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente da ciascuno dei commissari in base alla seguente tabella:

GRIGLIA DI VALORI	
ELEMENTI FORNITI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER OGNI SINGOLO SUBCRITERIO	COEFFICIENTI
Nessun elemento fornito	0
Elementi insufficienti	0,1
Elementi esigui	0,2
Elementi non rilevanti	0,3
Elementi di scarsa rilevanza	0,4
Elementi di discreta rilevanza	0,5
Elementi adeguati	0,6
Elementi più che adeguati	0,7
Elementi più che adeguati e con caratteristiche di interesse	0,8
Elementi con caratteristiche particolarmente apprezzabili	0,9
Elementi con caratteristiche di eccellenza	1

Si procederà, quindi, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni subcriterio, da parte di tutti i commissari, in media definitiva, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Le citate medie saranno calcolate alla seconda cifra decimale arrotondata (es. 0,543 a 0,54 e 0,546 a 0,55).

*Esempio di attribuzione del punteggio in relazione al singolo subcriterio:*

*Valutazione subcriterio "X" max 5 punti:*

DITTA	Commissario 1	Commissario 2	Commissario 3	MEDIA COEFFICIENTI
A	1	0,8	0	0,60 (*)
B	0,4	0,2	0,4	0,33
C	0,6	0,2	0,6	0,47
D	0,4	0,4	0,4	0,40

- Fattore di conversione =  $1 * 1 / \text{media più alta (*)} = 1,67$

- Media definitiva= media\*1,67
  - Punteggio attribuito a ciascun operatore in relazione al subcriterio X = media definitiva\*5 (punteggio max conseguibile in relazione al subcriterio X).
- 4) Il Punteggio **totale per ogni criterio** verrà ottenuto sommando il punteggio ottenuto per ciascun subcriterio come riparametrato.
- 5) Il Punteggio **totale relativo all'offerta tecnica** ( $P_{TOT}$ ) verrà ottenuto sommando i punteggi conseguiti dal concorrente per ogni criterio.

## 25.2 CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA ( $P_{ETOT}$ )

Il massimo punteggio ottenibile sull'offerta economica è di **30 punti**, attribuiti in ragione di:

- a. **E1 - 15 punti** per l'offerta relativa all'aumento del canone annuo;
- b. **E2 - 8 punti** per l'offerta relativa all'aumento dell'investimento minimo di € 100.000,00 per interventi di adeguamento (ad esclusione quindi di quelli di potenziamento) – in aderenza alla normativa vigente – degli impianti e delle infrastrutture presenti, nonché di abbattimento delle eventuali barriere architettoniche caratterizzanti la struttura;
- c. **E3 - 7 punti** per l'offerta relativa all'aumento della percentuale minima dell'8% degli introiti annui, che il concessionario, a partire dal 2° anno di gestione, e per tutta la durata della stessa, dovrà garantire per la realizzazione di interventi di ammodernamento/potenziamento delle infrastrutture e degli impianti e/o per l'efficientamento energetico dell'intera struttura.

La Ditta concorrente dovrà dichiarare:

- 1) l'aumento percentuale (E1) sul canone annuo in rialzo sull'importo posto a base di gara di € 35.0000,00;
- 2) l'aumento percentuale (E2) sull'investimento minimo di € 100.000,00. A tal proposito si specifica che l'aumento percentuale dovrà essere effettuato per numeri interi multipli di 5 fino ad un massimo dell'80%; ogni 5% di aumento darà diritto a 0,5 punti fino ad un massimo di 8 punti.  
(Es: un rialzo del 15% su € 100.000,00 darà diritto all'attribuzione di 1,5 punti, la somma di € 15.000,00 corrispondente dovrà essere posta a disposizione per la finalità di cui sopra).  
I predetti importi (investimento minimo + investimento aggiuntivo) saranno fissi ed immutabili e la loro spesa dovrà essere eseguita fino al totale assorbimento delle somme. Gli importi saranno contabilizzati da un responsabile individuato da Difesa Servizi S.p.A. e/o della Forza Armata;
- 3) l'aumento percentuale (E3) sulla percentuale minima dell'8% degli introiti annui. A tal proposito si specifica che l'aumento dovrà essere effettuato per numeri interi a partire dall'1% fino ad un massimo del 7%, ogni 1% di aumento darà diritto ad un punto fino ad un massimo di 7 punti.  
(Es: un rialzo dell'1% sull'8% darà diritto all'attribuzione di un punto).  
Detti importi, a partire dal secondo anno di gestione, saranno contabilizzati annualmente da un responsabile individuato da Difesa Servizi S.p.A. e/o della Forza Armata e la loro spesa dovrà essere eseguita fino al totale assorbimento delle somme. In particolare l'importo dovuto per il diciannovesimo anno di concessione, che dovrà essere corrisposto unitamente a quello del diciottesimo anno, sarà calcolato prendendo a riferimento la media degli introiti dei precedenti sei anni di gestione cioè dal 13° al 18° anno.

L'aumento percentuale (E1) offerto dalla Ditta concorrente consentirà l'attribuzione di un punteggio, fino ad un massimo di 15 punti, ottenuto applicando la seguente formula lineare, dove E1 è preso come numero senza percento.

$$PE1Ni = \frac{E1i}{E1max / 15}$$

dove:

PE1Ni = punteggio economico normalizzato relativo alla Ditta i-esima;

E1i = percentuale in più (senza percento) offerto dalla Ditta i-esima;

E1max = massima percentuale in più (senza percento) offerta dai concorrenti.

Il punteggio totale relativo all'offerta economica ( $P_{ETOT}$ ) sarà ottenuto secondo la seguente somma:  $P_{ETOT} = E1+E2+E3$ .

## 26. CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO FINALE

La somma dei quattro punteggi ottenuti, uno tecnico e tre economici, per ciascun operatore economico costituirà il punteggio finale complessivo ( $P_{TOT}$ ) attribuito all'operatore economico concorrente. Risulterà vincitore della concessione il concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore.

## 27. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La data, l'orario e la sede dell'apertura della busta amministrativa, in seduta pubblica, verranno comunicati successivamente alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte mediante avviso sul sito societario

all'indirizzo <http://www.difesaservizi.it/gare>. La Commissione di gara, appositamente costituita, procederà in seduta pubblica all'apertura dei plichi pervenuti nei termini prescritti al fine di verificare, limitatamente al contenuto della busta "A" – *documentazione amministrativa*, la presenza del supporto informatico non riscrivibile contenente la documentazione richiesta in formato digitale di cui al paragrafo 22.

Successivamente, in una o più sedute riservate, la medesima Commissione esaminerà e verificherà la correttezza formale e sostanziale della predetta documentazione per l'ammissione o meno degli operatori economici alla successiva fase della procedura di gara, fermo restando che potranno essere richiesti all'offerente chiarimenti e/o integrazioni in relazione alla documentazione presentata.

Successivamente, la medesima Commissione di gara procederà, sempre in seduta pubblica, all'apertura della busta "B" – *offerta tecnica*, al fine di verificare la presenza del supporto informatico non riscrivibile contenente la documentazione tecnica in formato digitale presentata dagli operatori economici che sono risultati ammessi alla fase successiva della procedura di gara. La citata Commissione, in una o più sedute riservate, esaminerà le offerte tecniche e attribuirà i punteggi, secondo quanto previsto al paragrafo 25.1.

La Commissione di gara potrà chiedere chiarimenti ai fini della valutazione dell'offerta tecnica.

Completato l'esame delle offerte tecniche, la Commissione di gara procederà, nuovamente in seduta pubblica, ad informare i partecipanti delle valutazioni compiute ed a comunicare eventuali esclusioni dando lettura dei punteggi assegnati. Contestualmente, verificata l'integrità delle buste "C" – *offerte economiche*, procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle stesse al fine di verificare la presenza del supporto informatico non riscrivibile contenente l'offerta economica in formato digitale.

Successivamente, si procederà, in una o più sedute riservate, all'attribuzione del punteggio secondo quanto previsto al precedente paragrafo 25.2. Detto punteggio sarà reso noto dalla Commissione di gara nel corso di un'ulteriore seduta pubblica nella quale si procederà alla formulazione della graduatoria che risulterà costituita dalla sommatoria dei punteggi dell'offerta tecnica e di quella economica e alla conseguente proposta di aggiudicazione.

Le date delle sedute pubbliche verranno pubblicate sul sito istituzionale [www.difesaservizi.it](http://www.difesaservizi.it) e in ogni caso comunicate mediate PEC agli operatori economici interessati.

## **28. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, a tal proposito la predetta commissione potrà prevedere un membro anche appartenente alla Forza Armata usuaria della struttura oggetto di procedura. In capo ai membri non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, comma 9, del Codice. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Codice.

## **29. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'articolo 97, comma 6, del Codice.

L'amministrazione provvede all'aggiudicazione previa verifica della relativa proposta. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti indicati per la partecipazione alla gara. L'aggiudicatario sarà invitato a presentare la documentazione occorrente per la stipula del contratto. In caso di esito negativo sulla verifica dei requisiti oppure in caso di mancata presentazione alla sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario sarà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, con incameramento della cauzione provvisoria e con aggiudicazione al concorrente che, eventualmente, segue nella graduatoria stilata in sede di gara.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, Difesa Servizi S.p.A. inviterà l'aggiudicatario a stipulare il contratto per la concessione del servizio in argomento, in conformità allo schema di contratto posto in **Allegato 10**. L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione entro il termine indicato nella citata lettera di invito a stipulare, pena la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della garanzia provvisoria e l'affidamento dell'appalto all'impresa concorrente che segue in graduatoria.

L'aggiudicatario, all'atto della sottoscrizione del contratto, dovrà presentare, unitamente alla documentazione richiesta, una cauzione definitiva nelle modalità di cui al paragrafo 8.2 avente un valore pari al 10% dell'importo complessivo del contratto.

La garanzia verrà svincolata alla scadenza del contratto previa verifica della buona esecuzione del servizio.

## **30. CONDIZIONI CONCERNENTI L'ESECUZIONE CONTRATTUALE**

La disciplina relativa alla fase dell'esecuzione contrattuale è contenuta nella bozza di contratto in **Allegato 10**, cui si rinvia integralmente.

## **31. INFORMAZIONI PER IL CONCORRENTE**

a. Difesa Servizi S.p.A. ha stipulato un Protocollo d'intesa con l'Istituto per il Credito Sportivo (I.C.S.) per sviluppare un intervento sinergico teso a favorire la sostenibilità economico-finanziaria e il supporto finanziario per la realizzazione delle iniziative, promosse dalla Società, inerenti la valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare del Ministero della Difesa nei settori dello sport e della cultura.

L'I.C.S., istituito con Legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è banca pubblica ai sensi dell'art. 151 del D.lgs. 385/1993 ed ente di diritto pubblico con gestione autonoma che opera nel settore del credito per lo sport e per i beni e le attività culturali attraverso l'esercizio dell'attività bancaria e ogni altra forma di attività finanziaria ed in particolare concedendo finanziamenti per la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione, messa a norma, efficientamento energetico di impianti sportivi e per la costruzione, ristrutturazione e miglioramento di luoghi e immobili destinati ad attività culturali o strumentali ad essa o immobili storici vincolati. L'I.C.S. può finanziare, altresì, ogni altra attività e investimento connessi al settore dello sport e dei beni e delle attività culturali. In tali settori l'I.C.S. può svolgere, direttamente o indirettamente, attività di consulenza, anche tecnica, nonché qualsiasi altra attività consentita alle banche.

I concessionari degli immobili pubblici gestiti da Difesa Servizi S.p.A., potranno chiedere finanziamenti all'I.C.S. per la realizzazione, nei settori dello sport e della cultura, di interventi di riuso, riqualificazione e recupero degli immobili oggetto di valorizzazione, con particolare riguardo:

- alla messa in sicurezza, ivi incluse le misure normativamente previste per fronteggiare l'attuale situazione emergenziale da COVID-19;
- all'efficientamento energetico e la sostenibilità ambientale;
- all'abbattimento delle barriere architettoniche che ne limitano l'accessibilità;
- all'implementazione tecnologica.

Le condizioni, i termini e i requisiti (ivi inclusi la durata, il tasso d'interesse e l'importo) dei finanziamenti sono definiti, a giudizio insindacabile dell'I.C.S. e secondo la regolamentazione interna di quest'ultimo, nelle schede, nei fogli illustrativi e nella documentazione precontrattuale pubblicata sul sito web dell'Istituto, il quale offrirà, attraverso proprio personale, attività informativa sulle caratteristiche dei finanziamenti e sulle procedure di accesso al credito ai soggetti eventualmente interessati.

L'assegnazione in concessione degli immobili da valorizzare non costituisce obbligo di concessione del finanziamento richiesto all'I.C.S. il quale, a suo esclusivo ed insindacabile giudizio, nel rispetto della normativa vigente e delle proprie procedure operative, effettuerà l'analisi istruttoria, determinando le condizioni economiche e l'eventuale accoglimento delle singole richieste per l'importo che lo stesso riconoscerà come congruo, sulla base dell'approvazione autonoma dei propri organi deliberanti e della sottoscrizione degli specifici contratti di finanziamento con i soggetti interessati.

- b. Nell'ambito della presente iniziativa, che si inserisce nel più ampio progetto "**Valore Paese Italia**", nato con lo scopo di promuovere in modo integrato e sinergico le varie "reti" italiane realizzate con gli immobili pubblici valorizzati, potrà essere richiesto all'operatore economico, una volta divenuto assegnatario degli immobili oggetto della procedura, di far parte di un network di operatori economici assegnatari di immobili e/o di circoli della Difesa al fine di implementare l'efficacia della gestione, e potrà essere chiesto l'affissione di una targa relativa allo specifico progetto su richiesta di Difesa Servizi S.p.A.
- c. Al concessionario potrà essere concesso lo sfruttamento di un marchio tematico relativo al Circolo per la vendita di oggettistica e *gadget* e *merchandising*, nonché l'allestimento di "store tematici" e spazi espositivi per i licenziatari del marchio Aeronautica Militare.  
Per lo sfruttamento del marchio tematico, il Concessionario dovrà corrispondere l'1% del fatturato annuo derivante dalle predette attività (vendita di articoli e sfruttamento economico degli "store tematici").

## 32. DISPOSIZIONI FINALI

### RICHIESTE CHIARIMENTI

Eventuali ed ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste a Difesa Servizi S.p.A. mediante e-mail a [difesaservizispa@legalmail.it](mailto:difesaservizispa@legalmail.it) entro 10 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non sarà, pertanto, dato riscontro ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e con le modalità sopra indicate.

### INFORMATIVA PRIVACY

Si informa che i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l'operatore economico è tenuto a fornire a Difesa Servizi S.p.A. la documentazione richiesta alla normativa vigente.

Il trattamento dei dati avverrà ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche ("Regolamento generale sulla protezione dei dati" o "GDPR"), I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e potranno essere esercitati ai sensi della legge 241/90.

I dati raccolti possono essere comunicati al personale di Difesa Servizi S.p.A. che cura il procedimento di gara, a coloro che presenziano alla seduta pubblica di gara e ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge 241/90. Titolare del trattamento dei dati è Difesa Servizi S.p.A.

Verifica titoli: Difesa Servizi S.p.A. si riserva la facoltà di sottoporre a verifica quanto dichiarato dai concorrenti in sede di offerta.

La documentazione di gara pubblicata sul sito istituzionale della Società [www.difesaservizi.it](http://www.difesaservizi.it) è la seguente:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Allegato 1 – Scheda descrittiva;
- Allegato 2 – Quadro economico;
- Allegato 3 – Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.);
- Allegato 4 – Dichiarazione dell'Ausiliario;
- Allegato 5 – Patto di Integrità;

- Allegato 6 – Modello di Offerta Tecnica;
- Allegato 7 – Relazione Illustrativa;
- Allegato 8 – Condizioni economiche;
- Allegato 9 – Modello di Offerta Economica;
- Allegato 10 – Bozza di Contratto e matrice dei rischi;
- Annesso 1 – Modello per richiesta sopralluogo;
- Annesso 2 – Attestazione di avvenuto sopralluogo;
- Annesso 3 – Dichiarazione di annullamento di marca da bollo.

Roma, 29.12.2021

F.to  
L'Amministratore delegato  
Avv. Fausto Recchia